

FONDAZIONE UNIVERSITARIA "Azienda Agraria"

Art. 1

Istituzione, sede e caratteristiche della fondazione

La Fondazione universitaria "Azienda Agraria", di seguito denominata Fondazione, è retta dal presente statuto ed è costituita dall'Università degli Studi di Perugia, quale fondatore, di seguito denominata ente di riferimento.

La Fondazione ha sede in Perugia, Piazza dell'Università, 1.

La Fondazione non ha scopi di lucro; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari, in conformità a quanto disciplinato dalla L. n. 388/00 e dal successivo DPR n. 254/01.

La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione alla sua organizzazione di privati, amministrazioni ed enti pubblici e privati.

Art. 2

Finalità

La Fondazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 45 dello Statuto dell'ente di riferimento, si propone le seguenti finalità:

1. gestione dell'azienda agraria dell'ente di riferimento;
2. svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla ricerca;
3. realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio;
4. promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale dell'ente di riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali;
5. realizzazione e gestione, nell'ambito della programmazione dell'ente di riferimento, di strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto all'attività istituzionale dell'ente di riferimento;
6. promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), n. 1) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, della valorizzazione economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale;
7. supporto all'organizzazione di stages e di altre attività formative.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, nei limiti connessi al perseguimento dei propri scopi e nel rispetto del principio di economicità della gestione, può svolgere ogni attività idonea al loro perseguimento e tra l'altro:

- a. acquisisce beni e servizi;
- b. promuove la raccolta di fondi privati e pubblici e la richiesta di contributi pubblici e privati locali, nazionali, europei ed internazionali da destinare ai propri scopi;
- c. stipula ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a solo titolo indicativo, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine; l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili;
- d. amministra e gestisce beni di cui abbia la proprietà, il possesso o la giuridica detenzione, nonché le strutture universitarie affidatele in gestione
- e. sostiene lo svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o tecnologiche dell'ente di riferimento;
- f. stipula contratti e convenzioni di qualsiasi genere con enti pubblici o privati ed in particolare quelli per l'affidamento in gestione a terzi di parte delle attività;
- g. promuove la costituzione o partecipazione a consorzi, associazioni o fondazione che condividano le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese a società di capitali strumentali a dette strutture o all'attività svolte dalla fondazione. Nel caso di partecipazione a dette società di capitali, la quota della fondazione non può superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale;
- h. promuove, organizza e partecipa a seminari, convegni di studio, anche a livello internazionale.

Art. 4

Patrimonio e gestione

Il patrimonio della fondazione è costituito:

- dalle dotazioni finanziarie, dai beni mobili ed immobili della azienda agraria dell'ente di riferimento, così come indicati in inventario, da tutti i crediti connessi ai contratti in essere stipulati dalla stessa azienda agraria e di tutte le dotazioni che il fondatore vorrà successivamente apportare;
- dai beni immobili e mobili conferiti in qualsiasi maniera da amministrazioni statali, regionali e degli enti locali, da enti pubblici e privati che assumano l'impegno di partecipare alla dotazione iniziale prima della data di entrata in vigore dello statuto, così come indicati nell'apposito libro inventario;
- dai conferimenti e dalle contribuzioni versate dai partecipanti istituzionali e dai partecipanti, nella misura che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio;
- dalla parte delle rendite e dei conferimenti non utilizzata nell'esercizio finanziario di riferimento o nel maggior periodo necessario a realizzare le attività che hanno dato causa al conferimento;
- dal fondo di riserva costituito con eventuali avanzi di gestione.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione, per esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali, può disporre del patrimonio della Fondazione nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua reintegrazione entro i due esercizi successivi.

Per la realizzazione delle attività istituzionali la Fondazione si avvale:

- dei contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli enti locali;
- delle rendite e dei proventi derivanti dal patrimonio;
- dei proventi derivanti dalle attività istituzionali;
- di eventuali contributi straordinari dello Stato, delle regioni, di enti locali e di enti pubblici;
- di eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- di eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attività coerenti con le finalità istituzionali.

La gestione del patrimonio si ispira al criterio dell'economicità.

Art. 5

Partecipanti

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti istituzionali", previo gradimento della Fondazione e dell'ente di riferimento, enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che condividendo le finalità della Fondazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, partecipano alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali, in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Possono assumere la qualifica di "Partecipanti" gli enti, amministrazioni pubbliche, persone giuridiche, fisiche, singole o associate, che contribuiscono in via non continuativa agli scopi della Fondazione con mezzi e risorse ritenuti congrui dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione secondo criteri stabiliti nel regolamento di cui all'art. 10. Il contributo erogato dai soggetti Partecipanti può essere finalizzato al raggiungimento di un obiettivo progettuale specifico.

Possono essere nominati Partecipanti istituzionali ovvero Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sedi all'estero

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono essere coinvolti dal Consiglio di Amministrazione nella gestione delle eventuali articolazioni interne della Fondazione e nel raggiungimento degli obiettivi specificamente finanziati.

La qualifica di Partecipante Istituzionale e di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

I requisiti per l'ammissione alla Fondazione delle diverse categorie di partecipanti sono fissati nel regolamento di cui all'art. 10

Art. 6

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri l'esclusione di Partecipanti Istituzionali o di Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui agli artt. 2 e 3 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali ed i Partecipanti possono recedere dalla Fondazione con dodici mesi di preavviso, fermo restando il dovere di adempiere alle obbligazioni assunte all'atto dell'ammissione. Il Fondatore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.

Art. 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

In conformità a quanto previsto dal successivo art. 11, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. In presenza di particolari ragioni l'approvazione del bilancio consuntivo potrà avvenire entro il 30 giugno successivo.

Il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo di esercizio sono trasmessi a tutti i membri del Consiglio di amministrazione accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti.

La Fondazione tiene i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile e dalle vigenti disposizioni.

Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa si applicano i principi di cui agli articoli 2423 bis e seguenti del codice civile;

per la tenuta della contabilità si applicano le disposizioni vigenti in materia di enti non commerciali.

Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere trasmessa, a cura degli amministratori, all'ente di riferimento.

Art. 8

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Presidente,
- il consiglio di amministrazione,
- il collegio dei revisori dei conti.

Art. 9

Presidente

Il Presidente della Fondazione resta in carica quattro anni, è anche Presidente del Consiglio di amministrazione ed è nominato dal Rettore, sentito il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'ente di riferimento.

Più in particolare, il Presidente:

- a. ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b. convoca il consiglio di amministrazione, previa predisposizione dell'ordine del giorno;
- c. può agire e resistere in giudizio innanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, nominando difensori in qualsiasi grado di giudizio;
- d. esercita tutti i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di amministrazione;
- e. cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione, ai fini dello sviluppo della medesima;
- f. provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio;
- g. sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- h. sovrintende all'amministrazione della Fondazione;
- i. cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- j. esercita tutte le altre funzioni previste dallo Statuto;
- k. provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente, indicato dal Presidente stesso all'atto della nomina.

Art. 10

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto da sette membri, compreso il Presidente.

La composizione del Consiglio di Amministrazione è la seguente:

- il Presidente;
- due membri nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'ente di riferimento, sentito il parere del Senato accademico;
- un membro designato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- tre membri nominati dal Rettore su una rosa di sei candidati proposti dalle Facoltà di Agraria e di Medicina Veterinaria e di tre candidati proposti dai Partecipanti istituzionali.

Assiste al consiglio di amministrazione, come segretario verbalizzante, l'ufficiale rogante dell'ente di riferimento.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione.

I membri del Consiglio d'Amministrazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato per un solo mandato consecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;
- predisporre il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il piano di attività annuale;
- approvare piano economico finanziario di gestione delle attività annuali e pluriennali e il bilancio consuntivo;
- nominare, al proprio interno, il Vice Presidente;
- approvare il regolamento della Fondazione;
- attribuisce, previo verifica dei requisiti, la qualifica di Partecipante istituzionale e di Partecipante;
- nominare il Direttore Generale ai sensi dell'art. 13 del presente statuto;
- individuare i dipartimenti operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei Responsabili;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente statuto.

Art. 11

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione, inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei membri in carica. In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza di almeno 3 membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente statuto o dalla Legge. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni constano di apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, redatto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 12

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della Fondazione che svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

Il collegio dei revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, accertare la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio.

I revisori possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinati affari. Le risultanze degli accertamenti eseguiti sono annotate nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio dei revisori.

I revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il bilancio di previsione deve essere comunicato dal Consiglio di amministrazione ai revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per la riunione in cui esso deve essere discusso.

I revisori redigono annualmente una relazione sul bilancio consuntivo e sull'andamento finanziario della Fondazione.

Il Collegio dei Revisori è composto dal Presidente, da 2 membri effettivi e 2 supplenti scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

I membri del Collegio dei Revisori sono designati secondo le seguenti modalità:

- il Presidente del Collegio è nominato dal Rettore tra le seguenti categorie: commercialisti e avvocati con 15 anni di iscrizione all'Albo professionale e professori universitari ordinari in materie economico-finanziarie, con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente del Collegio dei revisori dell'ente di riferimento;
- due componenti designati dal Rettore e scelti tra i dipendenti del Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in possesso dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

Tutti i componenti del Collegio dei revisori dei conti devono avere svolto per almeno cinque anni funzioni di revisione contabile.

I Revisori durano in carica quattro anni. Qualora, per qualsiasi motivo, venga meno uno dei Revisori, si procederà alla sua nomina ai sensi del comma terzo del presente articolo. Detto membro resterà in carica fino allo scadere del termine previsto per gli altri.

La carica di Revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, nonché con ogni altro incarico conferito dalla Fondazione medesima.

Art. 13

Direttore generale

Il Direttore generale è designato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle attività della Fondazione in attuazione delle direttive del Consiglio di Amministrazione e del Presidente della Fondazione e coadiuva il Presidente nella esecuzione delle delibere degli organi della Fondazione.

Al Direttore Generale competono, in particolare:

- la direzione delle strutture organizzative;
- la gestione del personale, inclusa la proposta del relativo trattamento economico e giuridico al Consiglio di Amministrazione;
- la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera e forniture necessari per la realizzazione dei programmi annuali;
- formula proposte in ordine alle iniziative di competenza della Fondazione;
- propone piani di attività di promozione e di commercializzazione;

- è responsabile dell'economicità della gestione.

Il rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato a tempo determinato per la durata di quattro anni, rinnovabile.

Il Direttore può essere revocato in qualsiasi momento con provvedimento motivato del Consiglio di Amministrazione, con deliberazione adottata con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Art. 14

Rapporti tra la Fondazione e l'ente di riferimento

L'ente di riferimento definisce le linee guida delle attività della Fondazione per tutta la durata del Consiglio di Amministrazione. Le linee guida sono aggiornate di anno in anno con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.

L'ente di riferimento approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, il piano pluriennale delle attività della Fondazione, nonché il "Piano di attività annuale" elaborato dal Consiglio stesso. Il piano pluriennale di attività, deve comunque essere conforme alle linee guida determinate dall'ente di riferimento, ai sensi del comma 1.

Al termine di ogni biennio, l'ente di riferimento verifica, secondo le previsioni contenute nel presente statuto, l'attuazione delle linee guida di attività e l'adempimento dei provvedimenti di cui al comma 4 del presente articolo riservandosi di agire eventualmente ai sensi del Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, ai sensi dell'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

I rapporti tra l'ente di riferimento e la Fondazione, per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività, possono essere proposte in forma convenzionale dalla Fondazione alle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo ed approvate con deliberazioni assunte dalle rispettive strutture.

I rapporti tra l'ente di riferimento e la Fondazione, per i conferimenti di beni da parte dello stesso ente di riferimento sono stabiliti con deliberazioni assunte dai propri Organi di Governo. Dette deliberazioni avranno per oggetto la disciplina dei conferimenti necessari al proseguimento delle finalità istituzionali.

Art. 15

Personale

I rapporti di lavoro dei dipendenti della Fondazione sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti e regolati contrattualmente.

L'eventuale distacco temporaneo di personale tecnico-amministrativo o altra posizione analoga di personale dell'ente di riferimento presso la Fondazione avviene nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dal regolamento del predetto personale dello stesso ente, tenuto conto del carattere di ente strumentale della Fondazione rispetto alle funzioni istituzionali.

Art 16

Scioglimento e disposizioni finali

La Fondazione è sciolta e posta in liquidazione nei casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute.

Per l'esecuzione della liquidazione il Rettore nomina uno o più liquidatori.

I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti a sostegno delle attività dell'ente di riferimento.

Art. 17

Modifica Statuto

Eventuali modifiche dello Statuto della Fondazione sono deliberate dall'ente di riferimento, sentito il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Art. 18

Norme transitorie e finali

In via transitoria, il Presidente e i consiglieri, anch'essi nominati dal Rettore, restano in carica sino alla scadenza del mandato dello stesso.